

CAMERA DEI DEPUTATI N. 884

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VERNOLA

Presentata il 22 novembre 1983

Norme per il collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti presidenti e componenti del comitato di gestione di unità sanitaria locale; modifiche alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concernente posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi territoriali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, ha dato vita, con le unità sanitarie locali, ad organismi complessi per quanto concerne i campi di intervento, il numero, la qualità e la varietà del personale, la dimensione dei mezzi finanziari impiegati.

I campi di intervento, riprendendo quelli tradizionali dell'assistenza ospedaliera, del sistema mutualistico e degli enti locali nel settore della sanità e reclamando elaborazioni ed impegno in gran parte nuovi nei settori della prevenzione, dell'educazione sanitaria e della difesa dell'ambiente, coinvolgono gli interessi e le esigenze di migliaia e migliaia di cittadini e richiamano non solo un'alta responsabilità

amministrativa, ma anche, per la loro natura, la costante ed attiva presenza dell'amministratore.

Va sottolineato che ogni unità sanitaria locale amministra risorse finanziarie ed impegna una quantità di personale superiore a quella di un comune di pari popolazione.

Va pure richiamata la complessità dei problemi che si pongono nella direzione e nell'organizzazione di un personale che, al di là del numero, si presenta quanto mai vario, per quanto concerne le categorie ed i rapporti di lavoro.

Tali compiti amministrativi, per legge, gravano sul comitato di gestione e sul suo presidente.

Va poi inoltre rilevato che una recente disposizione legislativa ha già disciplinato la materia sia pure per un numero ridotto di Usl e cioè per quelle gestite dagli organi delle comunità montane ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Infatti, l'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93, recante disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, prevede che le norme degli articoli 1 e 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, si applicano, in ogni caso, ai presidenti delle comunità montane che hanno assunto le funzioni di unità sanitaria locale in base all'articolo 15, terzo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Infine, non si può non tener conto della importante legge 23 aprile 1981, n. 154, recante: « Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale », ed in particolare dell'articolo 8 della stessa laddove si prevede che i dipendenti delle unità sanitarie locali nonché i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire le seguenti cariche:

1) presidente o componente del comitato di gestione o presidente dell'assemblea generale delle unità sanitarie locali da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

2) sindaco o assessore del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende e con cui sono convenzionati, nonché sindaco o assessore di comune con popolazione superiore ai 30 mila abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

3) presidente o componente della giunta della comunità montana nel caso previsto dall'articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

4) componente del consiglio circoscrizionale nel caso in cui a detto consi-

glio siano attribuiti i poteri di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In questo quadro in cui emerge chiaramente la intenzione del legislatore di far prevalere gli interessi della generalità dei cittadini, occorre considerare più adeguatamente anche il problema della effettiva possibilità per gli amministratori degli enti territoriali di svolgere con adeguata continuità le funzioni inerenti al mandato ricevuto e per tutta la sua durata.

Ciò consiglia quindi, a parere dei proponenti, anche l'opportunità di abbassare ulteriormente il limite di popolazione comunale previsto in 50.000 dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, fino ad un nuovo limite di 5.000. Un'ulteriore modifica si pone come necessaria ed equa nei confronti dei consiglieri comunali delle grandi realtà metropolitane a cui tra l'altro la legge 23 dicembre 1978, n. 833, affida importanti funzioni nel settore della sanità, tenendosi presente il fatto che il grande comune metropolitano suddivide in genere il suo territorio in più di una unità sanitaria locale.

Per queste ragioni, sembra rispondere ad una esigenza di funzionalità amministrativa offrire la possibilità di aspettativa prevista per i pubblici amministratori dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, anche ai presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, equiparandoli rispettivamente ai sindaci dei comuni superiori a 5.000 abitanti ed agli assessori dei comuni con pari numero di abitanti.

Si pone inoltre il problema della posizione giuridica dei privati addetti a cariche pubbliche. Anche per costoro si ritiene opportuno estendere, per quanto compatibili, le disposizioni della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, specie per quanto riguarda gli articoli 3, 4 e 5 della medesima legge e che l'onere complessivo ricada a totale carico dell'ente locale presso cui i lavoratori privati ricoprono la carica elettiva.

Tale è la finalità della proposta che sottoponiamo al giudizio ed al voto dei colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, è sostituito dal seguente:

« I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di consiglieri regionali, presidenti di giunta provinciale, assessori provinciali, sindaci ed assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, presidenti di comunità montane, presidenti di consorzi fra comuni, presidenti dei comitati di gestione di unità sanitarie locali, presidenti di enti ed aziende con amministrazione autonoma di enti autonomi territoriali sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori di cui al precedente articolo 1, i sindaci o assessori di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche di consigliere comunale e consigliere provinciale, nonché i componenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, che non possono o non intendono avvalersi della aspettativa di cui al precedente articolo 1 sono autorizzati ad assentarsi dal servizio per un limite massimo di trenta ore mensili retribuite ».

ART. 3.

I dipendenti di imprese private o comunque con rapporto di lavoro di natura privatistica, verificandosi le condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno diritto all'aspettativa o al permesso retribuito nella stessa misura di

cui al precedente articolo 2 per tutta la durata del loro mandato.

I datori di lavoro corrispondono ai dipendenti di cui al primo comma la retribuzione senza alcuna decurtazione con diritto al rimborso da parte dell'ente locale presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva.

Nei confronti dei dipendenti privati si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Ai fini dell'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, lo stipendio, paga o retribuzione, è quello in godimento all'atto della elezione e comunque non inferiore a quello previsto, per la qualifica ricoperta, dai contratti di lavoro delle singole categorie nelle forme e nei limiti da questi previsti. Al suddetto personale sono assicurati altresì, nel corso del mandato, i miglioramenti economici verificatisi per effetto della progressione economica o da promozione alla qualifica superiore secondo le condizioni stabilite anche dai nuovi contratti di lavoro.